



COMUNE DI MILAZZO

(Città metropolitana di Messina)

ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(Nominato con D.P.R. del 28/08/2018, ai sensi dell'art. 252 del d.lgs.° 267/2000)

Deliberazione n° 16 del 26.01.2023

OGGETTO: Ammissione parziale: Istanza di ammissione alla massa passiva n° 453 del 16.05.2017 presentata dai germani Sofia Francesco, Sofia Giuseppa e Sofia Rita. **Delibera OSL n.77 del 24.05.2022: Modifica.**

L'anno duemilaventitrè, il giorno 26 del mese di gennaio, alle ore 17,00 e seguenti, nella sede del Comune di Milazzo, si riunisce l'Organismo Straordinario di Liquidazione nominato ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 nelle persone di:

C	Nominativo	Funzione	Presente	Assente
1	Dott. Fortunato Pitrola	Presidente		
2	Dott.ssa Maria Leopardi	Componente		Assente giustificato
3	Dott. Rosario Caccamo	Componente		

Partecipa alla riunione il Sig. Scattareggia Rino Giuseppe, nella qualità di segretario verbalizzante.

L'Organismo Straordinario di Liquidazione,

Premesso che:

- ☞ il comune di Milazzo con delibera n° 101 dell'8 novembre 2016, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- ☞ con D.P.R. del 10 gennaio 2017, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e

- dell'indebitamento pregresso del Comune di Milazzo, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- ☞ a seguito delle dimissioni dei componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione, con D.P.R. del 28/08/2018 sono stati nominati i nuovi componenti per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso dell'Ente, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti;
 - ☞ in data 12 settembre 2018 il nuovo Organismo Straordinario di Liquidazione si è insediato, giusta deliberazione n° 39 del 12/09/2018, determinando altresì di procedere ad una ricognizione dello stato della procedura di liquidazione, stante la particolarità della situazione determinatasi a seguito delle dimissioni;
 - ☞ con propria deliberazione n° 23 del 24/07/2019 avente ad oggetto "*Gestione dissestuale, proposta di adesione alla modalità semplificata di liquidazione ex art. 258 del d.lgs. n° 267/2000*", stante la stima della massa passiva effettuata e la situazione economica e finanziaria dell'ente, è stato richiesto il ricorso alla procedura semplificata;
 - ☞ con deliberazione giuntale n° 144 del 23/08/2019 avente ad oggetto "*Adesione alla modalità semplificata di liquidazione del debito dell'ente, ai sensi dell'art. 258 del d.lgs. n° 267/2000*", l'Amministrazione ha aderito alla procedura semplificata;

Accertato che l'Organo Straordinario di Liquidazione:

a) ai sensi dell'art. 252, comma 4 del d.lgs. n° 267/2000, ha competenza relativamente ai fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2014 e provvede alla:

- ⇒ rilevazione della massa passiva;
- ⇒ acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
- ⇒ liquidazione e pagamento della massa passiva;

b) ai sensi dell'art. 254, comma 3 del d.lgs. n° 267/2000, rientrano nella massa passiva:

- i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre 2014;
- i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2;
- i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7;
-

c) ai sensi dell'art. 258, commi 3/5 del d.lgs. n° 267/2000, ai fini dell'inserimento nella procedura semplificata e nel successivo piano di estinzione, le posizioni debitorie proposte dagli istanti/segnalate dagli uffici devono dare "adeguata dimostrazione della sussistenza dei seguenti caratteri sostanziali:

- **certezza**, nel senso che deve esistere effettivamente un'obbligazione di dare, non presunta ma vincolante per l'ente

- **liquidità**, nel senso che il soggetto creditore è specificatamente individuato, il debito è definito nel quantum ovvero determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico
- **esigibilità**, nel senso che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione

provvedendo, in caso contrario, alla loro esclusione totale/parziale dalla rilevazione della massa passiva;

Vista l'istanza di ammissione alla massa passiva assunta al protocollo generale dell'ente con n°22493 ed al prot. dell'OSL n.827 nonché acquisita nell'Elenco delle istanze pervenute con il N.O.453 presentata dai germani Sofia Francesco, Sofia Giuseppa e Sofia Rita, diretta ad ottenere il pagamento della somma di **euro 141.848,04 per il deprezzamento e per i danni arrecati su aree limitrofe a quelle interessate alla Costruzione dell'Asse Viario di Raccordo dell'Autostrada ME/PA e la Città ed il Porto di Milazzo in esito alla Sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n.86 del 2016 ;**

Dato Atto che gli istanti germani Sofia, nella stessa istanza, ai fini di ogni comunicazione afferente il procedimento di inserimento nel passivo, **lo studio legale Associato "Fazio-Lanfranchi-Parisi" Via S.Maria dell'Arco n.16 Messina, pec: avvantoniolanfranchi@cnfpec.it;**

Atteso che:

- ☞ in esito all'istruttoria ex art. 254, comma 4, del d.lgs. N° 267/2000, condotta dall'Istrutt. Dir. Amm. Santa Mondello, è stato comunicato all'istante ai sensi art. 10-bis della Legge 241 del 1990 e ss.mm.ii., mediante **avvio del procedimento del 06.02.2018 prot. 295/OSL per guisa di cui il credito richiesto veniva ricondotto alla somma complessiva di esatti €92.251,32 a titolo di risarcimento del danno (lecito) ed interessi, oltre ad esatti €. 11.117,73 per rimborso spese processuali (diritti ed onorari, spese general, CPA ed IVA) e, dunque, per la somma complessiva di €. 103.369,05 oltre spese di CTU, se documentate;**
- ☞ con la superiore comunicazione è stata data facoltà agli istanti di presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da ogni utile documentazione, con l'avvertenza che, in mancanza di riscontro, si sarebbe proceduto comunque alla definizione del procedimento;
- ☞ che gli istanti in detta fase non hanno prodotto alcuna osservazione e/o controdeduzioni;

Vista la richiesta dell'8.08.2019 con prot.51381, con la quale il sig. Sofia Francesco, *uti singulis e motu proprio*, e non in rappresentanza degli altri germani Sofia, manifestava la volontà personale di rinunciare all'istanza di inserimento nella massa passiva da configurarsi per il dissesto economico-finanziario del Comune di Milazzo;

Dato Atto che l' ammissione nella massa passiva del credito instato dai germani Sofia, comunque, non pregiudica alcuna delle prerogative e delle

facoltà dei germani interessati, anche in ordine ad eventuale rigetto della successiva proposta transattiva, che questo Organismo provvederà a formulare ai medesimi interessati, in dipendenza della procedura straordinaria di liquidazione adottata;

Rilevato:

-che con provvedimento di questo Organismo di Liquidazione n.77 del 24.05.2022, veniva deliberata l'ammissione parziale del credito all'interno della massa passiva accertata per complessivi €. 103.369,05;

-che questo OSL è stato portato a conoscenza del fatto che con Sentenza della Corte d'Appello di Messina n.229 del 2022, passata in cosa giudicata, è stata rettificata la sentenza del giudice di prime cure, con una determinazione "in minus" della somma dovuta a titolo di risarcimento danni seppur con la condanna del Comune di Milazzo, per la percentuale di 5/6 delle spese processuali del giudizio di appello;

Ritenuto di dover procedere alla modifica della predetta delibera n.77 del 24.05.2022;

Richiamata la ricognizione delle somme dovute ai titoli richiamati, operata in coerenza alla Sentenza della Corte d'Appello di Messina n.229 del 2022 rilasciata dal Responsabile del Procedimento, Istrutt. Dir.vo Amm.vo Santa Mondello, prot. n° 84946 del 19.10.2022, nella quale, il debito complessivo in favore dei germani Sofia, viene ora ascritto ad esatti e complessivi €. **101.408,42**, determinati, succintamente, ai seguenti titoli:

-Per deprezzamento e danni	€. 55.849,39
-Per interessi sulla somma devalutata alla data della domanda e rivalutata anno per anno sino alla sentenza di 1^ grado	€. 24.703,83
-Per Rimborso Spese di Lite giudizio di 1^ grado	€. 11.127,73
-Per Rimborso Spese di Lite Giudizio di Appello	€. 9.727,47
	Totale €.101.408,42

dalla cui prospettazione è possibile sempre ammettere solo un inserimento parziale del credito vantato dai germani Sofia;

Atteso che:

- ☞ anche l'esito della superiore ricognizione e dell'istruttoria ex art. 254, comma 4 del d.lgs. n° 267/2000, è stato formalmente comunicato ai germani Sofia, che avevano eletto domicilio presso l'avv. Antonio Lanfranchi, mediante nota pec del 2.12.2022 prot. 1070-OSL;
- ☞ gli istanti, anche in esito a detta comunicazione, non hanno fatto pervenire alcuna osservazione e/o censura;

Ritenuto che l'istanza di ammissione alla massa passiva n° 453 presentata dai germani Sofia Francesco, Sofia Giuseppe e Sofia Rita, acquisita al protocollo generale al n° 22493 ed al protocollo dell'OSL n.827 del 16.05.2017 secondo le risultanze istruttorie, debba essere dichiarata:

-ammissibile parzialmente per le considerazioni che qui di seguito si espongono:

- ☞ trattasi di **credito liquido, esigibile e definitivo** perchè conseguente a Sentenza della Corte d'Appello di Messina n.229 del 2022, che ha acquisito la qualità di cosa giudicata;
- ☞ trattasi di fattispecie debitoria coerente alle prescrizioni normative regolatrici della materia e di cui all'art.252, co.4, del D.Lgs.267 del 2000 e di cui all'art.5, co.2, del d.l. 80 del 2004 , conv. in L.140 del 2004 che così testualmente recita " ai fini dell'applicazione degli artt. 252, co.4, e 254, co.3, del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, di cui al decreto legislativo 18.08.2000 n.267, si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data, ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto di gestione di cui all'art.256, co.11, del medesimo testo unico";
- ☞ trattasi espressamente di fattispecie risarcitoria (deprezzamento e danno su aree contigue a quelle interessate) che consegue alla realizzazione dei lavori per la Costruzione dell'Asse Viario di Raccordo dell'Autostrada ME/PA la cui espropriazione definitiva venne pronunciata con Ordinanza Sindacale del **30.12.1996**;
- ☞ il credito indicato nell'istanza dei germani Sofia di complessivi **€. 141.848,04** stimato sulla scorta della Sentenza del **Tribunale di Barcellona n.86 del 2006**, si è dimostrato **maggiore rispetto** l'importo cui era obbligato il Comune di Milazzo, per quanto concerne il computo degli oneri accessori con quantificazione degli interessi sull'intero valore risarcitorio non devalutato (come prescritto) alla data della domanda (ancorchè rivalutato via via) ed allo stesso risultava sommata distintamente la rivalutazione monetaria non accordata dal richiamato *decisum* ;
- ☞ il credito ascritto nell'istanza dei germani Sofia è men che mai corretto oggi alla luce della Sentenza della **Corte d'Appello di Messina n.229 del 2022** che per un verso riduce l'importo del risarcimento liquidato dal giudice di prime cure e per altro verso condanna il Comune di Milazzo all'esborso delle spese processuali liquidate nel giudizio di appello per i 5/6;

Visti:

- il d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378;
- le circolari del Ministero dell'Interno n.21/1993, F.L. 28/1997 e F.L. 7/1999;
- l'Ordinamento Amministrativo della Regione Siciliana;

DELIBERA

1-Modificare, così come modifica, la precedente Deliberazione OSL **n.77 del 24.05.2022** con la quale veniva disposta l'ammissione parziale nel passivo, limitatamente alla parte in cui il credito vantato dai germani Sofia Francesco, Sofia Giuseppa e Sofia Rita , **in dipendenza della Sentenza di condanna del Tribunale di Barcellona P.G. n.86 del 2016, veniva stimato in complessivi €. 103.369,05 e che ora vengono rivisti, in dipendenza della Sentenza della Corte d'Appello di Messina n.229 del 2022, passata in cosa giudicata, in complessivi ed indivisi €.**
101.408,42.

2-Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono, tutte, integralmente trascritte e riportate, di dichiarare l'istanza di ammissione alla massa passiva **n° 453** presentata dai germani Sofia Francesco, Sofia Giuseppa e Sofia Rita (con elezione di domicilio presso l'avv. Antonio Lanfranchi), acquisita al protocollo al n°2243/827-OSL del 16.05.2017:

- **ammissibile parzialmente,** secondo quanto graficamente espresso nel prospetto che segue, a modifica della precedente deliberazione di questo OSL n.77 del 24.05.2022:

N° Istanza	Richiesti	Ammesso	Non Ammesso
n.o. 453	€. 141.848,04	€.101.408,42	€.40.439,62

in quanto, "*succintamente*", l'ammontare del credito richiesto, non risulta coerente né con le statuizioni del giudice di prime cure (sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n.86 del 2006) né ancor più con *il decisum* di appello (Sentenza Corte d'Appello di Messina n.229 del 2022) successivamente pronunciato.

3-Di disporre la notifica del presente provvedimento agli istanti Sofia Francesco, Sofia Giuseppa e Sofia Rita, presso il domicilio eletto, qual è quello dell'avv. Antonio Lanfranchi , a cura dell'ufficio di supporto all'OSL.

4-Di precisare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- a. al Giudice Amministrativo o ricorso straordinario all'On.le Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente, entro il termine di 60 e 120 giorni dall'avvenuta notifica della comunicazione dell'adozione della presente deliberazione, laddove si intenda far valere la lesione di un interesse legittimo;
- b. al Giudice Ordinario competente, laddove si intenda far valere la lesione di un diritto soggettivo.

5-Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ex art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993 n. 378.

6-Di disporre, altresì, l'inoltro della presente deliberazione, a cura del personale di supporto dell'OSL a:

- Sindaco;
- Segretario Generale;
- Dirigenti dei settori;
- Ufficio Messi, per la pubblicazione on line all'albo pretorio.

La presente deliberazione sempre a cura del personale dell'OSL verrà inserita:
° sul sito internet del Comune;
° sulla sezione del sito internet dedicata all'O.S.L.

Il Responsabile del procedimento
L'Istrutt. Dir. Amm.vo
Santa Mondello



ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

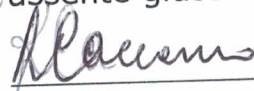
Il Presidente - dott. Fortunato Pitrola



Il Componente - dott.ssa Maria Leopardi

assente giustificato

Il Componente - dott. Rosario Caccamo



Il Segretario Verbalizzante

Scattareggia Rino Giuseppe



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il 27-01-2023 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

L'addetto all'albo

Per copia conforme all'originale.

Milazzo, li _____

Il Segretario Generale